



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica e Enti locali

Via Jacopo Aconcio, n. 5 - 38122 Trento
Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203
e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

A TUTTI I COMUNI
LORO SEDI

AI COMPRENSORI
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, n. 21
38100 – TRENTO

ALLA COMMISSIONE URBANISTICA
PROVINCIALE
SEDE

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
SEDE

ALLE COMMISSIONI
COMPRENSORIALI PER LA TUTELA
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
ED ALIMENTAZIONE
SEDE

AGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Spett.le
COLDIRETTI TRENTO
Via Giusti, n.40
38100 – TRENTO

Spett.le
CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI
Via Maccani, n.199
38100 – TRENTO

Spett.le
ASSOCIAZIONE CONTADINI
TRENTINI
Piazza Navarino, n.13
38023 – CLES

Spett.le
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO
(ex Unione Provinciale agricoltori)
Via Guardini, n.73
38100 - TRENTO

Spett.le
FEDERAZIONE COLTIVATORI
TRENTINI A.I.C.
Via Paganini, n.55
38068 - ROVERETO

Trento, 19 giugno 2009

Prot. N. 5632 / 09 13 – I – PGM

Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1276 di data 29 maggio 2009: Nomina del comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

Con deliberazione n. 1276 di data 29 maggio 2009, la Giunta provinciale ha provveduto a nominare il comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 62, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). La predetta deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 23 giugno 2009.

Come è noto, il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto un regime di tutela delle aree agricole particolarmente innovativo anche rispetto alla precedente disciplina delle aree agricole primarie prevista dal PUP del 1987. Nell'ambito della nuova distinzione fra aree agricole, di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP, e aree agricole di pregio, di cui all'articolo 38 delle predette norme di attuazione, è stato introdotto un controllo preventivo sui nuovi interventi edilizi ammessi in tali aree.

In particolare il nuovo PUP ha previsto la costituzione di un organismo provinciale, rinviando alla legge urbanistica la relativa disciplina, al quale è attribuito il compito di verificare la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela delle aree medesime, sia a fini produttivi agricoli che paesaggistico-ambientali.

L'articolo 62, comma 9, della l.p. n. 1 del 2008 prevede infatti l'istituzione di un apposito comitato, in attuazione di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, con il compito di rilasciare l'autorizzazione prevista dal PUP medesimo per i seguenti interventi edilizi ammessi nelle aree agricole:

- a)** le strutture di cui all'articolo 37, comma 3, secondo periodo, concernenti: la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa agricola interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas - anche per la produzione di energia – e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
- b)** la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37, comma 5;
- c)** nelle aree agricole di pregio l'autorizzazione dell'organo provinciale è richiesta per la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, Tali interventi comprendono quindi, oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) che riguardano anche le aree agricole "normali" disciplinate dall'articolo 37 medesimo, anche tutti gli altri nuovi interventi ammessi nelle aree agricole, fatte salve le opere di infrastrutturazione del territorio.

Sono soggetti altresì all'autorizzazione del comitato, fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, gli interventi di recupero ed i piani attuativi riguardanti edifici esistenti nelle aree agricole, di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici, ai sensi del combinato disposto del comma 7 bis dell'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008, introdotto con l'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 e del comma 8 dell'articolo 62 della l.p. n. 1 del 2008. Per interventi di recupero si intendono tutti gli interventi previsti dall'articolo 77 bis della l.p. n. 22 del 1991 e del corrispondente articolo 99 della l.p. n. 1 del 2008.

Si precisa, peraltro, che gli interventi di recupero soggetti all'autorizzazione del comitato sono solamente quelli che comportano un cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, dalla destinazione preesistente, in quanto il citato articolo 148, comma 7 bis, della l.p. n. 1 del 2008 esclude dall'autorizzazione del comitato le pertinenze e gli ampliamenti degli edifici esistenti preordinati principalmente a garantire una migliore funzionalità, nell'ambito della destinazione d'uso in essere. Conseguentemente devono intendersi, a maggior ragione, esclusi dall'autorizzazione del comitato anche gli interventi ammessi dai piani regolatori generali finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici, con il mantenimento della destinazione d'uso originaria, in assenza di ampliamento (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione).

Sono comunque soggetti all'autorizzazione del comitato i piani attuativi di recupero di complessi di edifici esistenti.

Il comitato, nominato con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1276 del 2009, è composto da:

- a) il Dirigente del Servizio Aziende agricole e territorio rurale. In caso di assenza o di impedimento, il dirigente può delegare a partecipare al comitato un funzionario del servizio in propria rappresentanza;
- b) il Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio. In caso di assenza o di impedimento, il dirigente può delegare a partecipare al comitato un funzionario del servizio in propria rappresentanza;

- c) il signor Danilo Merz, quale esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
- d) il signor Claudio Chini, quale rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato al Servizio Aziende agricole e territorio rurale.

Con la nomina del comitato cessa di operare la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, delle norme d'attuazione del nuovo PUP, che ha svolto temporaneamente le funzioni del comitato a decorrere dalla prima adozione del PUP nel novembre 2006 e fino alla nomina del comitato medesimo.

Si precisa che con l'articolo 12 della l.p. n. 4 del 2009, è stato introdotto il comma 10 bis nell'articolo 62 della l.p. n. 1 del 2008, il quale attribuisce al comitato anche il compito di rilasciare l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti. L'autorizzazione è rilasciata nelle sedute del comitato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga alle competenze attribuite agli organi di tutela del paesaggio dalle norme vigenti. In tal caso la posizione espressa dal predetto Servizio risulta vincolante per la decisione del comitato, se è negativa od esprime prescrizioni. In caso di diniego dell'autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto Servizio, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.

E' importante sottolineare che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1276 del 2009 ha altresì individuato la documentazione richiesta per la domanda di rilascio dell'autorizzazione da parte del comitato. In particolare a decorre dalla data di nomina del comitato, tutte le richieste di autorizzazione del comitato dovranno essere presentate in triplice copia, anziché alle commissioni tutela del paesaggio, direttamente al Servizio Aziende agricole e territorio rurale, al quale sono demandate le funzioni di segreteria del comitato stesso, accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) progetto definitivo dell'intervento, completo di piante, prospetti, sezioni, calcoli volumetrici e calcolo della densità fondiaria, secondo quanto richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio. A tal fine potrà essere richiesto l'elenco di dettaglio della documentazione richiesta alle segreterie delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC) ovvero, ove costituite, delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, nonché alla segreteria della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale ovvero della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, se costituita;
- b) indicazione ed individuazione cartografica di tutte le aree utilizzate nel computo delle superfici, anche allo scopo di consentire la valutazione di possibili alternative localizzative;
- c) apposita relazione tecnica che preveda:
 - la descrizione delle caratteristiche dell'azienda e della relazione funzionale tra il progetto e l'attività agricola in atto, ai fini della valutazione di congruità degli interventi;
 - una approfondita descrizione delle caratteristiche del sito interessato, distinguendo, in due parti specifiche, gli aspetti agronomico-produttivi da quelli paesaggistico-ambientali;
 - per gli interventi che ricadono in aree agricole di pregio, la relazione deve descrivere adeguatamente le ragioni sulla scelta del sito e le valutazioni effettuate sulla non convenienza – sia sotto il profilo agronomico-produttivo che paesaggistico - di localizzare gli interventi in altre aree.

Si precisa che tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica riguardanti interventi soggetti all'autorizzazione del comitato che non siano state evase con l'adozione del provvedimento finale entro il 1 giugno 2009, data di efficacia della deliberazione di nomina del comitato dovranno essere trasmesse d'ufficio per competenza alla segreteria del comitato presso il Servizio aziende agricole e territorio rurale.

L'ASSESSORE
- Mauro Gilmozzi -

PGM